



Bruxelles, 18.12.2012
C(2012) 9833 final

**Oggetto: Aituo di Stato SA.34199 (2012/N) – Italia
Piano digitale – Banda ultra larga**

Signor Ministro,

I. SINTESI

- (1) Mi prego di informarla che la Commissione europea ha valutato la misura "Strategia digitale - Italia" e ha deciso di non sollevare obiezioni poiché l'aiuto di Stato in oggetto è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

II. PROCEDIMENTO

- (2) A seguito di discussioni avvenute nella fase di pre-notificazione, con lettera registrata il 4 giugno 2012 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, il programma volto a promuovere su tutto il territorio nazionale l'accesso alla banda larga e ultra larga. In data 31 luglio 2012 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni supplementari, alla quale l'Italia ha risposto con lettere del 10 settembre e 16 novembre 2012. Alcune modifiche minori sono state comunicate in data 13 dicembre 2012. Le autorità italiane hanno anche colto l'occasione per illustrare la portata della misura durante riunioni e contatti informali con il gruppo incaricato del caso.

III. CONTESTO

III.1. Quadro strategico per lo sviluppo della banda larga

- (3) Vi è ampio consenso sull'impatto cruciale e sui benefici di una copertura capillare della connettività a banda larga per le economie e la società: oltre a favorire l'efficienza e la crescita economica, la connettività a banda larga crea infatti le condizioni affinché le economie possano rimanere competitive e permette ai cittadini di accrescere le proprie

S.E Giulio Terzi di Sant'Agata
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

competenze e conoscenze e di usufruire di servizi e offerte *online*, compresi servizi pubblici essenziali.

- (4) La connettività a banda larga riveste un'importanza strategica per la crescita europea e l'innovazione in tutti i comparti economici così come ai fini della coesione sociale e territoriale. La strategia "Europa 2020" ("EU2020") sottolinea l'importanza della diffusione della banda larga come elemento del piano di crescita dell'Unione per il prossimo decennio e pone obiettivi ambiziosi per lo sviluppo della banda larga. Una delle sue iniziative faro, l'Agenda digitale europea ("ADE")¹ riconosce i vantaggi socioeconomici della banda larga, evidenziandone l'importanza per la competitività, l'inclusione sociale e l'occupazione. Raggiungere l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – come stabilito dalla strategia EU2020 – dipende anche dalla disponibilità di un accesso diffuso e a prezzi abbordabili ai servizi e alle infrastrutture Internet ad alta velocità. Il finanziamento di infrastrutture di banda larga di buona qualità e a un prezzo accessibile costituisce una sfida fondamentale che l'Europa deve affrontare per rafforzare la competitività e l'innovazione, offrire opportunità di lavoro ai giovani, prevenire la delocalizzazione delle attività economiche e attrarre investimenti dall'estero. L'ADE, quindi, ribadisce l'obiettivo della strategia EU2020, che relativamente allo sviluppo della banda larga in Europa prevede che: i) entro il 2013 la banda larga di base sia a disposizione di tutti gli europei, e che entro il 2020, ii) tutti gli europei abbiano accesso a connessioni Internet molto più rapide, superiori a 30 Mbps e iii) almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a connessioni Internet superiori a 100 Mbps.
- (5) Coerentemente con gli obiettivi dell'ADE, l'Italia intende mettere a punto una propria strategia digitale nazionale da attuare attraverso vari tipi di interventi. Il piano notificato rientra nella strategia nazionale volta allo sviluppo dell'economia digitale, che prevede diverse misure specifiche tra cui lo sviluppo del *cloud computing*, nuovi servizi pubblici e l'*over the top television* così da avviare un meccanismo virtuoso che moltiplichi le ricadute positive nell'intera economia nazionale. L'Italia prevede in effetti varie iniziative, in diverse aree, finalizzate allo sviluppo e alla penetrazione di tecnologie Internet avanzate.
- (6) Innanzitutto, riconoscendo l'importanza di un *database* centralizzato delle infrastrutture e dei servizi a banda larga, su cui insiste del resto anche la proposta di revisione degli orientamenti sulle reti a banda larga², l'Italia creerà un *database* contenente tutte le informazioni utili sui servizi di connettività a banda larga e un registro nazionale delle infrastrutture esistenti al fine di ottimizzare i futuri piani di investimento. Inoltre, le decisioni riguardanti la banda larga saranno pubblicate in un apposito sito web per assicurare la trasparenza della prassi decisionale e garantire ai cittadini un'informazione strutturata e convergente sullo stato del progetto e su ogni eventuale proposta futura nell'ambito della banda larga. Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha istituito la cosiddetta cabina di regia, una struttura che si occupa di coordinare l'attuazione delle diverse iniziative a favore dello sviluppo della banda

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un'agenda digitale europea", COM(2010) 245 definitivo.

² I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_broadband_guidelines/index_en.html

larga³ e utilizza a tal fine un apposito sito internet⁴. Inoltre, le autorità italiane prevedono la semplificazione delle norme e procedure riguardanti le opere civili per lo sviluppo della rete a banda larga e il coordinamento di vari tipi di intervento con le azioni legislative a livello nazionale e locale.

- (7) Per favorire il coordinamento e la coerenza degli interventi pubblici, saranno firmati accordi e memorandum d'intesa tra l'amministrazione centrale e le regioni: in questo modo dovrebbe essere garantita la corretta attuazione, da parte delle autorità locali aggiudicatrici, del quadro giuridico definito a livello centrale, in cui rientra la presente notifica.
- (8) Altre misure si prefiggono di affrontare varie questioni di rilievo per lo sviluppo della banda larga e ultra larga. Vista la domanda di servizi mobili, sarà indetta un'asta dello spettro radio per stimolare l'offerta di servizi di connettività con tecnologia *wireless* e per favorire Internet in mobilità. Sul versante della domanda, le misure saranno finalizzate a promuovere l'alfabetizzazione informatica e i controlli di qualità sui servizi Internet e saranno inserite in una campagna nazionale volta ad ampliare e migliorare l'uso dei servizi *online*. Gli interventi di stimolo della domanda riguarderanno anche i *data center* per il *cloud computing*, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, il rafforzamento della sicurezza per le transazioni *online* e l'*e-commerce*.
- (9) È evidente, tuttavia, che per conseguire gli obiettivi dell'ADE, ripresi dalla strategia nazionale per la banda larga, tutte le misure indicate in precedenza dovranno essere affiancate da un finanziamento pubblico diretto della realizzazione dell'infrastruttura. Come riconoscono le strategie nazionali e la stessa ADE, nelle aree in cui il mercato si rivela carente o inefficiente occorrono interventi pubblici mirati per stimolare gli investimenti nell'infrastruttura italiana a banda larga e in questo modo consentire la realizzazione di questi progetti. L'Italia ha quindi definito un regime quadro nazionale attraverso cui intende incanalare i finanziamenti pubblici per conseguire gli obiettivi dell'ADE in modo coerente e sistematico.

III.2. Misure esistenti

- (10) Oltre a numerosi programmi regionali per la banda larga autorizzati dalla Commissione tra il 2006 e il 2012⁵, in Italia sono già in vigore due misure quadro nazionali volte a colmare il *digital divide* nell'area dei servizi a banda larga di base: il piano per la banda larga nelle aree rurali⁶ e il piano nazionale banda larga⁷, esaminati e autorizzati dalla Commissione nel 2010 e 2012 e già in fase di attuazione da parte delle amministrazioni regionali e locali con interventi nei rispettivi territori di competenza.
- (11) Tali piani prevedono tra l'altro il potenziamento delle reti di *backhaul*, indispensabile per poter fornire non solo i servizi di base in banda larga ma anche i servizi in banda

³ Comprese tutte le misure esistenti riguardanti gli aiuti di Stato.

⁴ www.agenda-digitale.gov.it

⁵ L'elenco delle decisioni della Commissione è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf.

⁶ Decisione aiuto di Stato N 646/2009.

⁷ Decisione aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) – Italia.

ultra larga, e comprendono misure volte a favorire la realizzazione della rete di accesso nelle zone marginali del paese prive di connessione a banda larga. Le autorità italiane sono comunque consapevoli che i servizi a banda larga di base non sono certo sufficienti per offrire i servizi innovativi richiesti da imprese e cittadini, quali ad esempio la TV in alta definizione, le possibilità di telelavoro, la TV 3D, l'*e-health* e l'*e-government* e l'uso di applicazioni simultaneamente.

- (12) Dalle informazioni presentate dalle autorità italiane emerge un ritardo dell'Italia in termini di diffusione delle tecnologie a banda larga e domanda di servizi elettronici. In particolare, un'analisi effettuata dal ministero italiano dello Sviluppo economico ha rilevato una diffusione limitata dei servizi NGA (*Next Generation Access*, accesso di nuova generazione) attribuibile alla mancanza di infrastrutture, a sua volta dovuta alla scarsa propensione agli investimenti in queste reti da parte degli operatori privati. L'indagine condotta dal MISE attraverso un questionario inviato nell'ottobre 2010, la cui analisi è terminata all'inizio del 2012, mostra uno scarso interesse a investire in nuove infrastrutture a fibra ottica.
- (13) In questo contesto, le autorità italiane hanno elaborato un piano digitale strategico le cui misure di finanziamento formano l'oggetto della presente notifica.

IV. DESCRIZIONE DELLA MISURA

IV.1. Quadro generale

- (14) **Obiettivo:** il progetto si prefigge di massimizzare la diffusione dell'NGA assicurando una copertura capillare sul territorio italiano per offrire a tutte le famiglie entro il 2020 una connettività a banda ultra larga. In termini tecnici, intende garantire la connettività ad almeno 30 Mbps in tutto il paese e assicurare ad almeno il 50% della popolazione la possibilità di passare a connessioni superiori a 100 Mbps grazie a tecnologie FttH basate su collegamenti in fibra ottica. Visto il valore strategico che riveste la connettività a banda larga nell'economia digitale, è essenziale che venga elaborato un piano di ampia portata e allo stesso tempo capillare in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione possano stimolare la crescita economica, lo sviluppo sociale e l'innovazione, e in ultima analisi favorire una qualità della vita più elevata. In quest'ottica, le autorità italiane definiscono un quadro giuridico nazionale per garantire un accesso diffuso alla banda ultra larga, il cosiddetto accesso di nuova generazione (*next generation access*, NGA). L'obiettivo della misura è rispondere alle necessità di coesione sociale e sviluppo economico delle regioni meno sviluppate del paese: almeno per i primi anni, infatti, i primi beneficiari degli interventi previsti dovrebbero essere le regioni meridionali.
- (15) **Base giuridica:** la base giuridica della misura è rappresentata dall'articolo 30 del decreto-legge n. 98/2011, modificato dalla legge n. 111/2011 che prevede la creazione del progetto digitale strategico. Il progetto è stato elaborato dal MISE e sottoposto all'autorizzazione della Commissione prima della sua attuazione.
- (16) **Motivi della scelta di un "regime quadro":** l'Italia intende attuare su scala nazionale un regime di aiuti di Stato in cui far rientrare una serie di progetti regionali e in qualche caso locali. Poiché gli strumenti di finanziamento dei progetti relativi alla

banda larga sono verosimilmente destinati ad essere resi disponibili soprattutto a livello locale e visto il numero di tali strumenti, l'Italia ritiene opportuno far confluire in un unico regime quadro nazionale tutti i progetti relativi alla banda larga, in particolare al fine di assicurare la riduzione del carico amministrativo per le piccole amministrazioni aggiudicatrici e accelerare gli investimenti destinati alla banda larga. In altri termini, il progetto quadro contiene il quadro giuridico nazionale e i criteri per i programmi di aiuti di Stato elaborati dalle amministrazioni locali, che poi sceglieranno gli operatori privati a cui affidare la realizzazione delle infrastrutture nel loro territorio.

- (17) Sarà assicurato il coordinamento tra gli interventi nazionali e locali nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Tutti i progetti locali saranno realizzati sotto la supervisione del MISE che ha elaborato il progetto strategico quadro. Le amministrazioni locali aggiudicatrici dovranno rispettare le linee generali del regime quadro e dovranno sottoporre i bandi di gara al parere del MISE per un controllo di coerenza. La società Infratel⁸, interamente controllata dallo Stato, contribuirà al coordinamento degli aspetti tecnici del progetto. Nel caso in cui le amministrazioni locali intendessero discostarsi dal quadro definito, dovranno comunicare separatamente alla Commissione le modifiche.
- (18) **Diversi modelli di intervento.** Le autorità italiane prevedono tre tipi di modelli di intervento, da cui dipenderanno le modalità d'azione delle amministrazioni locali nell'erogazione di fondi pubblici agli operatori privati.

Modello A: intervento diretto

- (19) Il primo modello di intervento è finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture passive, quali la posa dei cavidotti multioperatori e della fibra spenta, e prevede il collegamento delle sedi dell'amministrazione pubblica, oltre che delle utenze private.
- (20) Il modello si articola in due fasi, ciascuna caratterizzata da una specifica procedura di gara. Nella prima fase, sarà selezionata un'impresa a cui sarà affidato l'incarico di costruire una nuova infrastruttura interamente realizzata con finanziamenti pubblici. Nel bando di gara, l'amministrazione competente esplicherà il numero di lotti di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'infrastruttura. La gara, a cui sono ammessi a partecipare imprese singole e consorzi costituiti nell'Unione europea, prevede diversi criteri qualitativi; in particolare, saranno privilegiate l'adozione di nuove tecnologie e la presentazione di progetti a basso impatto ambientale. Le nuove infrastrutture realizzate rimarranno di proprietà dell'amministrazione pubblica.
- (21) Una volta completato l'intervento infrastrutturale, sarà indetta una gara per la selezione di un soggetto concessionario a cui sarà affidato lo sfruttamento commerciale delle fibre ottiche. Tale soggetto dovrà consentire l'accesso alla nuova rete, a condizioni eque e non discriminatorie, a tutti i richiedenti l'accesso per l'intera vita utile della rete. Questa condizione si applicherà anche nel caso in cui intervengano cambiamenti nella proprietà dell'infrastruttura. In questo modo, gli operatori commerciali potranno offrire servizi NGA agli utenti finali, assumendosi i rischi commerciali che questa attività comporta. La durata e la gestione operativa dell'infrastruttura sovvenzionata dovranno salvaguardare sia l'interesse pubblico, sia le migliori condizioni di sfruttamento

⁸ Agendo nella sua funzione analizzata nel contesto della misura di cui alla nota 7.

commerciale. I prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione Agcom. Il soggetto concessionario non potrà essere un operatore verticalmente integrato.

Modello B: partnership pubblico-privata

- (22) Il secondo modello di intervento prevede un rapporto di *partnership* pubblico-privata (ad esempio sotto forma di *joint venture*) con un partner pubblico che detiene una partecipazione importante e poteri di supervisione e controllo. Il partner privato sarà scelto attraverso una gara a evidenza pubblica e potrà essere costituito anche da un'associazione di imprese, così da ampliare il volume degli investimenti. I soggetti privati interessati a partecipare alla partnership dovranno presentare in sede di gara un preciso *business plan* in linea con il progetto preliminare definito nel bando di gara. In particolare, nelle offerte presentate dovrà essere specificato (i) il tipo di rete che si intende realizzare, ove non specificato nel bando, e i costi attesi per la sua realizzazione; (ii) l'ammontare della partecipazione richiesta al partner pubblico e il livello della compartecipazione privata offerta. La partnership realizzerà e gestirà la nuova infrastruttura, che rimarrà di sua proprietà.

Modello C: incentivo (finanziamento della differenza)

- (23) Il terzo modello, mutuato dai regimi di aiuti di Stato già utilizzati con successo in alcune regioni italiane, prevede l'assegnazione di un contributo statale a un operatore commerciale selezionato mediante una gara a evidenza pubblica per il completamento dell'infrastruttura NGA nelle aree sottoservite. Gli offerenti dovranno contribuire per almeno il 30% all'investimento totale e dovranno esplicitare, nelle loro offerte, i costi operativi, gli investimenti infrastrutturali direttamente sostenuti, i ricavi previsti, la penetrazione ipotizzata (alternativamente indicabile con il numero di edifici "passed"). Il beneficiario manterrà la proprietà delle infrastrutture finanziate.
- (24) Tutti i modelli menzionati potranno essere utilizzati dalle Regioni che attueranno la misura. Le autorità italiane prevedono in ogni caso con ogni probabilità il Modello C sarà utilizzato per le prime azioni di attuazione in cinque regioni meridionali (Campania, Basilicata, Molise, Calabria e Sicilia) per coprire le aree in cui è prevista una domanda più elevata di servizi NGA (maggiore concentrazione demografica, aree industriali, *data center*, scuole e università, ecc.) e investimenti commerciali non sono attesi nei prossimi tre anni. Di questo intervento dovrebbero beneficiare 3,8 milioni di abitanti, che potranno usufruire di connessioni in banda ultra larga (superiori a 100 Mbit/s).
- (25) **Aree interessate. Mappatura e consultazione degli stakeholder.** Qualunque sia il modello scelto, per quanto riguarda la mappatura il MISE ha effettuato un'indagine tra gli operatori commerciali di telecomunicazioni chiedendo loro di fornire informazioni sulla rispettiva copertura attuale e sui futuri piani di investimento. La mappatura è stata realizzata prendendo in considerazione ciascuna area di centrale. La consultazione degli operatori è ripetuta ogni due anni per aggiornare il database delle infrastrutture integrandovi gli sviluppi dei piani di investimento commerciali e gli interventi di finanziamento pubblico.

- (26) Dall'indagine sopra descritta è emerso che gli operatori principali sono intenzionati a investire solamente nelle aree più densamente popolate, soprattutto nelle grandi città, e ad offrire i propri servizi non alla totalità delle abitazioni presenti in tali aree ma solamente a quelle più centrali e perlopiù utilizzando infrastrutture FTTC. In base ai questionari, anche le previsioni private di investimento in NGA nel prossimo triennio sono piuttosto caute e si concentrano nelle aree ad alta densità demografica. Le caratteristiche geografiche del territorio italiano rappresentano un ulteriore ostacolo per la redditività degli investimenti commerciali. Alla luce dei risultati della consultazione, le autorità italiane hanno stabilito che 1.400 delle 10.400 aree geografiche considerate (aree di centrale) sono classificabili come "grigie" o "nere" per l'NGA e pertanto sono escluse da un possibile intervento pubblico. Le aree interessate possono quindi essere considerate come "aree bianche NGA" secondo la definizione contenuta negli orientamenti sugli aiuti di Stato alle reti a banda larga⁹. Le "aree bianche NGA" interessate sono considerate "bianche" o, per la maggior parte, "grigie" per la banda larga di base in quanto al loro interno non sono presenti due infrastrutture in banda larga concorrenti (ad es. via cavo e xDSL).
- (27) **Progettazione dell'infrastruttura:** le infrastrutture di accesso oggetto del regime notificato comprendono sia il segmento "rete primaria" fino a un punto di flessibilità a cui si potranno connettere diverse tecnologie, sia il segmento "rete secondaria" fino agli edifici degli utenti finali. L'infrastruttura che va agli edifici, compreso se del caso il cablaggio verticale, dovrà essere resa accessibile a tutti gli operatori e a tutti gli abitanti dell'edificio. Le infrastrutture realizzate con il contributo degli aiuti di Stato saranno aperte ad ogni tecnologia che gli operatori possano voler utilizzare¹⁰ e consentiranno la disaggregazione a tutti i livelli di rete.
- (28) **Budget:** le autorità italiane stimano in oltre 9 miliardi di euro l'importo totale necessario per conseguire gli obiettivi dell'ADE in Italia; tale importo è stato definito tenendo conto di quanto segue: 1) riutilizzo di infrastrutture esistenti, 2) finanziamenti privati, 3) finanziamenti pubblici, 4) strumenti di credito a medio e lungo termine. Riguardo l'ammontare del finanziamento pubblico, le autorità italiane prevedono di utilizzare risorse fino a 2,5 miliardi di euro; tuttavia il budget preciso e gli strumenti di finanziamento saranno precisati ulteriormente nei prossimi anni, mano a mano che diverranno disponibili. Per i primi progetti da realizzare nelle regioni meridionali, sono disponibili 500 milioni di euro, che provengono principalmente dai Fondi strutturali europei.
- (29) **Intensità dell'aiuto:** l'intensità dell'aiuto dipenderà dall'esito delle gare a evidenza pubblica; per il modello A, i costi di realizzazione dell'infrastruttura saranno sostenuti interamente dalle amministrazioni pubbliche, per il modello B dipenderanno dalle offerte che saranno presentate dagli operatori privati, mentre per il modello C si prevede un'intensità massima pari al 70%.
- (30) **Durata:** il regime italiano avrà inizio alla data di approvazione da parte della Commissione europea e sarà valido fino al 2020. Entro il 28 febbraio 2015, le autorità italiane invieranno alla Commissione una valutazione della misura quadro, al fine di ottenere una proroga dell'autorizzazione.

⁹ GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.

¹⁰ Comprensive le tecnologie P2P, le tecnologie GPON, FTTCab, LTE etc.

- (31) **Ruolo dell'Agcom:** l'Agcom è l'autorità nazionale di regolamentazione per le industrie della comunicazione, i settori TV e radio, le telecomunicazioni a linea fissa e mobile, nonché per l'etere su cui operano i dispositivi *wireless*. Tra le competenze dell'Agcom rientra anche la regolamentazione della banda larga. Visto che l'Agcom dispone di conoscenze approfondite sul settore della banda larga, il governo italiano intende coinvolgerla chiedendole di fornire consulenza tecnica e indicazioni su questioni che si presentano nel contesto dei singoli progetti a banda larga rientranti nel regime nazionale. Agendo nel ruolo conferitole dalla legge, l'Agcom avrà il compito di fornire consulenza tecnica sulle disposizioni riguardanti l'accesso all'ingrosso, la definizione dei prezzi e progetti locali specifici, nonché per la risoluzione delle controversie tra i richiedenti l'accesso e l'operatore sovvenzionato. In aggiunta al ruolo di regolamentazione dei soggetti che hanno un significativo potere di mercato, l'Agcom ha per legge il potere di definire il sistema tariffario per l'accesso alle reti sovvenzionate¹¹. L'Agcom è stata consultata anche in relazione al piano notificato.
- (32) **Beneficiari:** i beneficiari diretti dell'aiuto saranno gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrono servizi a banda larga. I beneficiari indiretti saranno gli operatori di comunicazioni elettroniche che utilizzano la nuova rete per offrire servizi al dettaglio all'utenza finale.
- (33) **Trasparenza e comunicazioni:** per garantire un livello elevato di trasparenza nell'uso dei fondi pubblici nell'ambito di questo regime, l'Italia ha creato un sito internet centrale¹² in cui saranno pubblicate tutte le informazioni relative ai progetti attuativi. Per poter aggregare e comparare i dati forniti per i diversi progetti, il MISE elaborerà una griglia che le amministrazioni locali potranno utilizzare per comunicare tutte le informazioni utili.
- (34) I fornitori di progetti a banda larga regionali e locali beneficiari dell'aiuto dovranno fornire al MISE informazioni sulle nuove infrastrutture sovvenzionate. Tutte le informazioni sugli scavi e sugli oggetti fisici saranno pubblicate in uno specifico portale georeferenziato, in modo da creare un registro territoriale preliminare (catasto) delle infrastrutture esistenti. I dati da rendere pubblici sono in particolare i seguenti: indirizzo, tecnologia di posa, numero e dimensione delle tubazioni, lunghezza e profondità dello scavo, materiali utilizzati, distanza dal centro strada, fibra ottica disponibile.
- (35) Inoltre, alla fine di ogni anno la società Infratel aggredherà per conto del MISE le informazioni relative a tutte le misure di aiuto attuate e trasmetterà una relazione alla Commissione europea. Oltre ai dati aggregati relativi alle offerte private, la relazione dovrà contenere informazioni riguardanti in particolare l'importo relativo e l'intensità dell'aiuto, la data di entrata in funzione dell'infrastruttura, la tecnologia scelta, i prodotti e le tariffe di accesso all'ingrosso, il numero di richiedenti l'accesso e i fornitori di servizi attivi, il numero di abitazioni servite, il numero di abbonati alla nuova rete.
- (36) **Valutazione del regime:** Le autorità italiane riconoscono che la novità di alcuni elementi dello schema e l'impatto concreto delle specifiche attuazioni del regime

¹¹ Art. 30, paragrafo 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

¹² All'intero del sito del MISE: www.sviluppoeconomico.gov.it.

quadro a livello locale devono essere analizzate attentamente. Dal momento che le prime azioni sono già previste nelle regioni menzionate al paragrafo (24), l'Italia si è impegnata a dare attuazione allo schema per un periodo di due anni, al termine del quale sarà effettuata una valutazione che sarà trasmessa alla Commissione al fine di ottenere una proroga dell'autorizzazione fino alla fine della durata prevista dello schema. La valutazione, che sarà effettuata da un soggetto indipendente, sarà ultimata e inviata alla Commissione entro il 28 febbraio 2015 e riguarderà elementi di primaria importanza: 1) l'efficacia generale della misura di aiuto di Stato alla luce degli obiettivi del progetto (compreso il confronto tra i diversi modelli di intervento); 2) l'impatto sulla concorrenza dell'attuale aiuto di Stato per l'NGA (compresa la valutazione delle condizioni di accesso all'ingrosso).

IV.2. Condizioni specifiche per la concessione dell'aiuto nell'ambito del regime quadro italiano

- (37) **Mappatura dettagliata e analisi della copertura:** le amministrazioni pubbliche locali che intendono avvalersi dell'aiuto di Stato per conseguire i propri obiettivi in materia di banda larga dovranno identificare le aree geografiche oggetto di intervento pubblico facendo riferimento al database centrale gestito a livello nazionale, aggiornato attraverso la consultazione annua degli operatori.
- (38) **Procedura di gara:** indipendentemente dal modello scelto, l'aiuto sarà assegnato sulla base di una gara a evidenza pubblica nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme italiane ed europee sugli appalti pubblici¹³. I dettagli potranno variare per i diversi modelli di intervento, ma tutte le procedure si svolgeranno in maniera trasparente e saranno guidate dal principio di equità. Pur rispettando le specifiche locali, il bando di gara utilizzato dalle amministrazioni pubbliche seguirà la griglia indicata a livello ministeriale o almeno sarà soggetto a un controllo di coerenza da parte del MISE, al fine di accertare la compatibilità degli interventi locali con l'autorizzazione quadro.
- (39) L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**. In tutti i casi, i criteri di selezione saranno definiti in anticipo. Per tutti i modelli, le autorità regionali e locali agiranno in modo da ottenere, con l'aiuto disponibile, la copertura alla massima larghezza di banda. Oltre all'importo dell'aiuto richiesto, i criteri di aggiudicazione comprendono per il modello A: 1) l'impiego di tecnologie innovative, 2) l'impatto ambientale, 3) l'ampliamento della copertura rispetto alla base d'asta; per il modello B, in aggiunta ai criteri appena indicati, anche: 1) l'ammontare del cofinanziamento, 2) l'organizzazione societaria, 3) l'esperienza di gestione di servizi all'ingrosso; per il modello C: 1) l'ampliamento della copertura rispetto al numero minimo di aree indicato nella documentazione di gara, 2) il cofinanziamento offerto, 3) la percentuale della popolazione raggiunta, 4) l'assistenza tecnica e la manutenzione, 5) il piano di comunicazione e trasparenza.
- (40) **Neutralità tecnologica:** le autorità italiane intendono finanziare infrastrutture che siano in grado di supportare le diverse tecnologie che gli operatori potrebbero scegliere per realizzare connessioni in banda ultra larga.

¹³ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. GU L 134 del 30.4.2004, pagg. 114–240.

- (41) **Utilizzo delle infrastrutture esistenti:** il piano prevede il riutilizzo di infrastrutture esistenti di proprietà pubblica (fognature, pubblica illuminazione, gallerie multiservizio) o di proprietà privata, per le quali dovranno essere richiesti i diritti d'uso.
- (42) **Accesso all'ingrosso:** Indipendentemente dal modello scelto, per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente regime quadro dovrà essere garantito per almeno 7 anni l'accesso all'ingrosso alle infrastrutture. L'accesso dovrà essere garantito a diversi livelli: cavidotti, fibra spenta, disaggregazione della rete ad anello locale nonché, se del caso, della sottorete, disaggregazione virtuale o altri prodotti di accesso equivalenti disponibili per la tecnologia scelta. Gli obblighi si estendono anche alle parti della rete che utilizzano infrastrutture esistenti, vale a dire infrastrutture non realizzate *ex novo* con il sostegno pubblico. Gli elementi della rete di nuova costruzione dovranno essere progettati in modo da consentire effettivamente l'accesso e garantire la disaggregazione, ad esempio prevedendo opportune soluzioni per lo spazio nei cavidotti, il numero di fibre, lo spazio negli armadietti di distribuzione o in altri elementi della rete. L'accesso agli elementi dell'infrastruttura passiva deve essere garantito senza limiti di tempo.
- (43) **Analisi di proporzionalità:** le regioni che attuano il regime possono applicare un principio di proporzionalità per quanto riguarda l'architettura di rete. Per le aree in cui la densità demografica è (relativamente) più elevata ("aree interessate prioritarie"), l'architettura della rete sovvenzionata dovrà essere dimensionata in modo da consentire l'utilizzo di tutti i tipi di tecnologie e di accesso¹⁴, perché sono aree in cui esiste già qualche forma di concorrenza a livello di infrastruttura (ad esempio ULL¹⁵) o perché in tali aree è realistico prevedere che si crei una domanda futura di disaggregazione da parte di più operatori. Nelle aree più disagiate, dove i costi previsti di investimento sono più elevati o il riutilizzo delle infrastrutture esistenti è rilevante (linee lunghe, condizioni geografiche difficili), le autorità regionali potranno verificare la fattibilità economica di altre soluzioni tecniche, a condizione che sia garantito l'accesso conformemente al punto precedente.
- (44) **Definizione dei prezzi all'ingrosso:** il compito di definire il sistema di tariffe d'accesso è affidato all'autorità nazionale di regolamentazione Agcom. Nella determinazione del livello dei prezzi si terrà conto dei costi della rete, al netto dell'aiuto ricevuto.
- (45) **Meccanismo di claw back:** tutte le misure finanziate nell'ambito del regime quadro prevederanno, nella documentazione di gara e nei contratti con gli operatori, un adeguato meccanismo di *claw back* o recupero degli extra-profitti volto a evitare un'eventuale sovra-compensazione dell'operatore selezionato rispetto ai livelli preventivati. Il meccanismo di *claw back* e gli obblighi di comunicazione associati probabilmente varieranno a seconda del modello commerciale adottato e degli obblighi derivanti dagli altri flussi di finanziamento. I finanziamenti in eccesso saranno reinvestiti per assicurare un ulteriore ampliamento della rete.

¹⁴ Compresi P2P e GPON per le reti FTTH.

¹⁵ Secondo le autorità italiane, tra le aree interessate non sono presenti "aree nere" per la banda larga; si tratta prevalentemente di aree grigie con operatori ULL.

- (46) **Monitoraggio:** per garantire un monitoraggio adeguato e favorire l'applicazione del meccanismo di *claw back*, le autorità italiane imporranno alle amministrazioni locali e agli operatori privati il rispetto di specifici obblighi di comunicazione. Dovrà essere assicurata la comunicazione periodica di informazioni su aspetti quali l'effettiva realizzazione della rete, l'ammontare effettivo di spesa e i livelli della domanda. Le autorità italiane provvederanno affinché il monitoraggio prosegua anche dopo l'ultimazione del progetto con il coinvolgimento del MISE (attraverso la società *in-house* Infratel, costituita per occuparsi di questi specifici aspetti), l'autorità nazionale di regolamentazione e gli utenti finali. Una supervisione continua permetterà di garantire a tutti gli operatori finali l'accesso ai diversi segmenti della rete nel rispetto del principio di equità e non discriminazione. Il sistema di monitoraggio permetterà di evitare l'erogazione di aiuti superiori a quelli indicati nella procedura di gara. Gli operatori selezionati saranno soggetti a obblighi di separazione contabile che faciliteranno il monitoraggio, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, della realizzazione dei progetti e di eventuali eccessi di sovvenzionamento. Le disposizioni di cui al punto (33) si applicheranno a tutti i progetti che rientrano nel presente regime.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DI AIUTI

- (47) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "*sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*". Ne consegue che, per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve rispondere cumulativamente ai seguenti requisiti: 1) l'aiuto concesso dalla misura proviene da risorse statali; 2) la misura conferisce alle imprese un vantaggio economico selettivo; 3) la misura falsa o rischia di falsare la concorrenza; 4) la misura incide negativamente sugli scambi intraunionali.

V.1. Risorse statali

- (48) La misura sarà finanziata con fondi provenienti dal bilancio nazionale e con eventuali fondi UE, che una volta confluiti nella disponibilità di uno Stato membro si qualificano come risorse statali¹⁶. La misura comporta quindi l'impiego di risorse statali.

V.2. Vantaggio economico

- (49) *Operatori selezionati:* attraverso la procedura di gara, gli operatori selezionati riceveranno un sostegno finanziario che permetterà loro di entrare nel mercato e fornire servizi a banda ultra larga a condizioni che diversamente non sarebbero disponibili sul mercato. Il sostegno finanziario ricevuto consentirà quindi all'aggiudicatario di svolgere l'attività commerciale a condizioni altrimenti non disponibili sul mercato. Alla luce di quanto detto, l'operatore selezionato beneficerà di un vantaggio economico.
- (50) *Fornitori terzi:* gli operatori terzi di comunicazioni elettroniche potranno offrire i loro servizi grazie alla possibilità di accesso all'ingrosso attivo e passivo alla rete

¹⁶ Cfr. ad esempio la decisione della Commissione nel caso N157/2006 – South Yorkshire Digital Region Broadband Project – Regno Unito. GUCE C/80/2007.

sovvenzionata con modalità aperte e non discriminatorie. In qualità di clienti dell'operatore di comunicazioni elettroniche selezionato, anche gli operatori terzi potranno quindi beneficiare indirettamente delle risorse statali a condizioni che non sarebbero possibili in assenza di un intervento statale¹⁷.

V.3. Distorsione della concorrenza

(51) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il sostegno finanziario o in natura falsa la concorrenza in quanto rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese. A causa di un aiuto di Stato concesso a un concorrente, gli operatori esistenti potrebbero ridurre la capacità o gli operatori potenziali potrebbero decidere di non entrare in un nuovo mercato o un'area geografica. L'intervento dello Stato altera le condizioni vigenti sul mercato rendendo possibile la fornitura di servizi a banda larga migliori da parte dell'operatore di comunicazioni elettroniche selezionato e, potenzialmente, di fornitori terzi. Inoltre, la misura altererà le condizioni di concorrenza tra gli utenti finali che presumibilmente si abboneranno ai servizi a banda ultra larga nelle aree interessate dalla misura e gli utenti finali in altre zone dell'Italia e dell'UE. Il fatto che diventino disponibili servizi a banda larga migliori, quindi, ha un effetto distorsivo sulla concorrenza.

V.4. Incidenza sugli scambi

(52) Dal momento che potrebbe avere un'incidenza sui fornitori di servizi di altri Stati membri, l'intervento dello Stato può incidere anche sugli scambi, visto che i mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche (i mercati all'ingrosso e al dettaglio della banda larga) sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi.

V.5. Conclusione

(53) La Commissione conclude quindi che la misura di aiuto notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come del resto confermato dallo Stato membro notificante in sede di notifica.

VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA: COMPATIBILITÀ

(54) Avendo appurato che il progetto comporta un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario stabilire se la misura possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno.

(55) La Commissione ha valutato la compatibilità del regime ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e alla luce degli orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga¹⁸ (in appresso "gli orientamenti sulle reti a banda larga") che contengono un'interpretazione dettagliata dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE in questo settore della normativa sugli aiuti di Stato.

¹⁷ I fornitori di infrastrutture esistenti per operatori terzi non saranno considerati beneficiari indiretti della misura di aiuto. Nel caso di un operatore che ha un significativo potere di mercato, l'accesso all'infrastruttura esistente avviene a condizioni strettamente di mercato, coerentemente con i principi del quadro normativo applicabile.

¹⁸ GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.

VI.1. Valutazione comparata e relativa applicazione degli aiuti a sostegno dello sviluppo della rete a banda larga

- (56) Come descritto nei punti 34 e 35 degli orientamenti sulle reti a banda larga, per valutare la compatibilità di una misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione pondera gli effetti positivi e negativi dell'aiuto conformemente ai criteri definiti negli stessi orientamenti. La Commissione ritiene opportuno che in questa sede la valutazione comparata si articoli attorno ai seguenti quesiti:
- (1) la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo di interesse comune chiaramente definito (in altri termini gli aiuti proposti sono intesi a rimediare a un fallimento del mercato o a conseguire altri obiettivi)?
 - (2) gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell'obiettivo di interesse comune? In particolare:
 - (a) La misura di aiuto è uno strumento adeguato?
 - (b) Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a modificare il comportamento delle imprese?
 - (c) Gli aiuti sono proporzionati, in altri termini è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore entità?
 - (3) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un bilancio complessivamente positivo?

VI.2. Obiettivo della misura

L'aiuto è compatibile con le politiche dell'Unione europea

- (57) Come spiegato nel punto III.1, il regime è pienamente compatibile con la strategia nazionale dell'Italia per lo sviluppo della banda larga e con gli obiettivi dell'UE indicati nella strategia EU2020 e nell'ADE, il cui "obiettivo è trarre vantaggi socioeconomici sostenibili da un mercato unico del digitale basato sull'internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili, garantendo a tutti l'accesso alla banda larga entro il 2013 e l'accesso a velocità di internet nettamente superiori (30 Mbp o più) entro il 2020, e assicurando che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a connessioni internet di oltre 100 MbP". Il progetto contribuirà a evitare, per i servizi che richiedono connessioni a banda ultra larga, il *digital divide* tra le aree a minore densità demografica e più disagiate d'Italia e le aree urbane che hanno a disposizione almeno due infrastrutture in concorrenza tra loro.
- (58) In base al quarto pilastro dell'agenda digitale europea 2020, per garantire risultati di mercato più equi è indispensabile l'intervento pubblico, in modo da poter conseguire gli obiettivi di copertura, velocità e adozione concedendo finanziamenti pubblici nel rispetto delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Estendendo la copertura della banda ultra larga, la misura italiana darà un contributo rilevante al conseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale in materia di copertura della banda larga e ultra larga.

L'aiuto è lo strumento appropriato

- (59) Le autorità italiane hanno preso in considerazione anche strumenti alternativi quali le misure per stimolare la domanda o altri interventi normativi, come descritto in precedenza nei punti da (6) a (8). Tuttavia, nella situazione attualmente in esame, gli strumenti alternativi (compresa la regolamentazione *ex ante*) non sono in grado di risolvere i problemi legati alla mancanza di offerta (inesistenza di un'infrastruttura adeguata) nelle aree interessate. In linea con i punti 47 e 48 degli orientamenti sulle reti a banda larga, le autorità italiane ritengono che non vi siano alternative alla concessione di aiuti pubblici per la costruzione di una rete a banda ultra larga nelle aree interessate del paese.

L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori

- (60) Per quanto riguarda l'effetto di incentivazione della misura, come specificato al punto 50 degli orientamenti sulle reti a banda larga, occorre esaminare se l'investimento nella rete a banda larga in parola sarebbe stato realizzato negli stessi tempi anche in assenza di aiuti di Stato. In base ai risultati dell'analisi del mercato e della consultazione pubblica descritti in precedenza al punto (25), senza un finanziamento pubblico nelle aree interessate non verrebbero realizzati investimenti paragonabili, in un arco di tre anni; l'aiuto produce quindi un cambiamento nelle decisioni di investimento degli operatori. Di conseguenza, l'aiuto di Stato dovrebbe fornire agli operatori selezionati un incentivo diretto e adeguato all'investimento.

VI.3. Impianto della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza

- (61) Per minimizzare gli aiuti di Stato e le potenziali distorsioni della concorrenza, la misura notificata deve soddisfare una serie di condizioni necessarie.
- (a) *Ricerca di mercato e consultazione*: come indicato in modo particolareggiato nei punti (25) e (37), le autorità italiane effettuano un'analisi dettagliata dell'infrastruttura a banda larga esistente, che tutte le amministrazioni locali saranno obbligate a rispettare nella definizione delle misure attuative. La consultazione aperta e trasparente degli operatori esistenti garantisce che siano presi adeguatamente in considerazione gli eventuali piani di investimento potenziali degli operatori commerciali e che i fondi pubblici siano utilizzati soltanto nelle aree in cui non esistono né sono previsti a breve investimenti commerciali simili. Nel regime quadro italiano si possono ravvisare diversi elementi positivi: 1) è costituito un *database* centrale delle infrastrutture esistenti e dei tipi di servizi in banda larga forniti; 2) le aree precise saranno convalidate attraverso una consultazione pubblica a cui potranno partecipare, inviando le proprie osservazioni, tutti gli operatori terzi; 3) tutte le informazioni saranno messe a disposizione in un sito internet centrale, migliorando in questo modo la trasparenza. Pubblicando tutte le informazioni pertinenti sul regime relativo alla banda larga e sui singoli progetti, si garantirà un livello di trasparenza elevato riguardo all'impiego di fondi pubblici e si potranno fornire alla Commissione maggiori informazioni a riprova dell'attendibilità della ricerca di mercato e delle consultazioni effettuate. In sintesi, la Commissione conclude che la ricerca di mercato dettagliata e la "mappatura", insieme alla consultazione pubblica descritta dalle autorità italiane, limiteranno le potenziali distorsioni della concorrenza in relazione agli operatori esistenti e ridurranno l'ammontare degli aiuti di Stato richiesti per la misura.

- (b) *Gara d'appalto a procedura aperta*: l'aggiudicazione tramite gara d'appalto aperta garantisce trasparenza a tutti gli investitori che desiderino presentare un'offerta per la realizzazione del progetto sovvenzionato. La condizione essenziale della gara aperta è che tutti gli offerenti siano trattati in modo equo e non discriminatorio conformemente ai principi delle norme nazionali e dell'UE in materia di appalti pubblici. Le autorità italiane hanno imposto, per tutti i modelli di intervento, l'espletamento di gare a evidenza pubblica, come spiegato in precedenza ai punti (18) – (24) e al punto (38).
- (c) *Offerta economicamente più vantaggiosa*: nell'ambito di una gara d'appalto a evidenza pubblica, le autorità italiane selezioneranno l'offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle presentate dagli operatori. Conformemente alla nota 55 degli orientamenti sulle reti a banda larga, al fine di determinare quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'autorità aggiudicatrice dovrà indicare, prima dello svolgimento della gara d'appalto, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri (qualitativi) prescelti.
- (d) *Neutralità tecnologica*: la misura in oggetto non favorisce alcuna specifica tecnologia o piattaforma di rete, lasciando agli operatori commerciali la possibilità di presentare le soluzioni tecnologiche più appropriate per fornire i servizi a banda larga richiesti agli utenti finali.
- (e) *Utilizzo delle infrastrutture esistenti*: per evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse, l'Italia incoraggia l'uso delle infrastrutture esistenti. Come spiegato al punto (41), l'Italia prevede espressamente un ampio utilizzo delle infrastrutture esistenti, sia pubbliche che private.
- (f) *Accesso all'ingrosso*: il regime introduce obblighi effettivi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura a banda larga sovvenzionata a favore di soggetti terzi. L'operatore selezionato dovrà offrire una vasta gamma di servizi e l'accesso all'ingrosso alla rete sovvenzionata (indipendentemente da eventuali cambi di proprietà o di qualsiasi altra condizione). L'operatore selezionato dovrà offrire agli altri operatori l'accesso a un elemento di rete o alla capacità della rete in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. L'accesso all'ingrosso consente ad operatori terzi di concorrere con l'aggiudicatario (quando questi opera anche al dettaglio) garantendo così maggiore scelta e più concorrenza nelle aree interessate dalla misura ed evitando al tempo stesso la creazione di servizi monopolistici a livello regionale. Per garantire ulteriormente l'assenza di discriminazioni nel mercato al dettaglio, sono necessarie varie forme di separazione verticale. La strutturazione tecnica della rete sovvenzionata creerà tutte le condizioni necessarie per garantire l'accesso, come spiegato in precedenza al punto (42).
- (g) *Parametrazione dei prezzi*: al fine di garantire un accesso all'ingrosso effettivo alla rete a banda larga sovvenzionata e ridurre al minimo i rischi di distorsione della concorrenza, i prezzi dell'accesso all'ingrosso saranno valutati e approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione Agcom, come indicato in precedenza al punto (44). La parametrazione sarà effettuata sulla base dei costi sostenuti dall'operatore della rete.

- (h) *Meccanismo di monitoraggio e recupero per evitare un eccesso di compensazione*: il progetto sarà sottoposto a un monitoraggio regolare. Gli offerenti selezionati saranno soggetti a obblighi di separazione contabile in relazione ai progetti sovvenzionati; tali obblighi faciliteranno il monitoraggio, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, della realizzazione dei progetti e degli eventuali extraprofitti generati. Sarà attuato un meccanismo di parametrizzazione (*benchmarking*) per evitare che gli offerenti gonfino i rispettivi costi di investimento e quindi per evitare ogni possibile eccesso di compensazione di tali imprese. Come spiegato al punto 45, nel caso in cui l'offerente selezionato generi un extraprofitto (dovuto ad esempio a costi di investimento inferiori o a ricavi – derivanti dalla banda larga o da altro – superiori a quanto preventivato in sede di offerta), tale extraprofitto sarà interamente o parzialmente recuperato e reinvestito per l'ampliamento della rete. Questi meccanismi garantiranno, nella misura del possibile, che l'aggiudicatario degli aiuti non benefici di un eccesso di compensazione e consentiranno di minimizzare *ex post* e in modo retroattivo gli importi di aiuto ritenuti inizialmente necessari.
- (62) Relativamente alle condizioni di cui al punto (79) degli orientamenti sulle reti a banda larga, l'Italia ha dimostrato che saranno soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) in cambio degli aiuti di Stato ricevuti, i beneficiari diretti del regime italiano garantiranno l'accesso all'ingrosso effettivo di terzi per almeno sette anni. Gli obblighi di accesso imposti comportano, in particolare, il diritto di utilizzo da parte dei terzi delle condotte o degli armadi di commutazione posti in strada onde garantire l'accesso non solo all'infrastruttura attiva ma anche a quella passiva. Tutti gli elementi della rete di nuova costruzione dovranno essere dimensionati in modo tale da permettere di soddisfare le richieste di accesso. Un tale obbligo non pregiudica analoghi obblighi regolamentari eventualmente imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione nello specifico mercato interessato al fine di promuovere una concorrenza effettiva né l'adozione di misure allo scadere del suddetto termine. L'obbligo di "accesso aperto" riveste un'importanza estrema anche per far fronte all'avvicendamento, nel corso del tempo, tra i servizi offerti dagli operatori di reti esistenti e quelli offerti dagli operatori di reti NGA futuri. L'obbligo di accesso aperto garantisce ai richiedenti l'accesso esistenti la migrazione della clientela verso la rete NGA sovvenzionata non appena questa sarà ultimata, consentendo loro di poter cominciare a pianificare gli investimenti futuri senza subire reali svantaggi concorrenziali.
- (b) Come spiegato al punto (31), l'autorità nazionale di regolamentazione Agcom avrà un ruolo importante nell'attuazione del regime: l'Agcom regolamenterà infatti le condizioni di accesso alla rete sovvenzionata in conformità alla legislazione italiana pertinente e continuerà a regolamentare *ex ante* le condizioni concorrenziali del mercato complessivo della banda larga, imponendo ove appropriato le necessarie misure correttive previste dal quadro normativo applicabile. La Commissione valuta positivamente il coinvolgimento dell'autorità nazionale di regolamentazione nel regime degli aiuti di Stato, perché contribuisce a migliorare la strutturazione dei progetti di aiuto (in particolare per quanto riguarda i prezzi e le condizioni dell'accesso all'ingrosso), favorisce una concorrenza effettiva e assiste le autorità aggiudicatarie nella risoluzione *ex post* delle controversie riguardanti l'accesso. Infine, l'autorità nazionale di

regolamentazione agevolerà l'introduzione delle disposizioni in materia di accesso all'ingrosso allo scadere degli obblighi di accesso derivanti dalle norme sugli aiuti di Stato, se in capo all'operatore della rete sovvenzionata si rileverà un significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo applicabile.

- (c) Le reti sovvenzionate favoriranno una disaggregazione effettiva e completa e garantiranno ogni tipo di accesso alla rete richiesto dagli operatori, come spiegato in precedenza nella descrizione della misura.

VI.4. Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, quindi l'incidenza della misura è complessivamente positiva

- (63) Tutto considerato, la Commissione conclude che l'effetto della misura sia da ritenere complessivamente positivo. Poiché favorisce il conseguimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea, la misura è compatibile con gli obiettivi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. L'intervento è strutturato in modo da non falsare la concorrenza e non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

VI.5. Conclusione

- (64) La Commissione conclude che i criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatti e che l'aiuto oggetto della misura notificata è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

VII. DECISIONE

- (65) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha pertanto deciso che la misura di aiuto "Piano strategico digitale – Banda ultra larga" è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (66) Si rammenta che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le autorità italiane sono tenute a informare la Commissione dei progetti diretti a prorogare o modificare la misura. Vista la durata del regime, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sulle future revisioni degli orientamenti sulle reti a banda larga, che potrebbero richiedere l'adozione di misure appropriate nel quadro del regime. L'Italia si è impegnata a trasmettere alla Commissione una valutazione del regime entro il 28 febbraio 2015.
- (67) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet:
<http://ec.europa.eu/competition/eojade/isef/index.cfm>.

(68) La domanda deve essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
Rue Joseph II 70
B-1049 Bruxelles
Fax: +32 2 29 6124

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente